

Rep. Spec. n. _____ in data _____

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Riferimento determinazione dirigenziale n. in data

COMUNE DI VENEZIA

5 AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

SCHEMA DI CONTRATTO

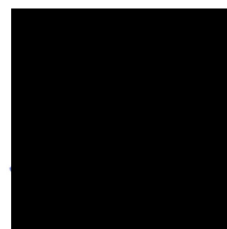
Oggetto: Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI (C.I. 15009 - Finanziato con fondi Next Generation EU - Missione 5 - Componente 2 - Investimento/Subinvestimento 2,1 -

10 "Rigenerazione Urbana" del PNRR/. **SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO**

CIG _____ **CUP F73D21002200001**

Visto

- il Decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del avvenuta con il decreto interministeriale
- 15 del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- 20 • Il disposto di cui all'art. 28, comma 1 del Decreto-legge 1° marzo 2022, con il quale è stato autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, co. 42 e ss. L.
- 25 160/2019, confluite nella Missione 5, Componente 2 "Infrastrutture



sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1
 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
 situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di
 ripresa e resilienza (PNRR);

- 30 • l'atto d'obbligo 0077926 del 29/04/2022 Rep. Spec. n. 23364 del
 07/10/2022 con il quale il Comune di Venezia ha dichiarato di aver
 preso visione del Decreto di Ammissione a finanziamento ed ha
 accettato espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi
 e le condizioni ivi previste nel Decreto Interministeriale di cui sopra,
 35 dichiarando di accettare il finanziamento concesso per il progetto
 "Intervento di RECUPERO FORTE MANIN PER ATTIVITA' CULTURALI
 (C.I. 15009)" - CUP F73D21002200001 riconducibile alla Missione 5
 Componente 2 Investimento 2.1. - importo complessivo dell'opera €
 3.000.000,00 e importo del contributo pari a € 3.000.000,00;
- 40 • che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali
 (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana -
 si impegna a:
 - a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio
 2023;
 - 45 b) pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - c) terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.
- che la stazione appaltante eseguirà il monitoraggio in itinere delle
 tempistiche attuative e degli adempimenti connessi secondo quanto
 indicato nell'atto d'obbligo.

50

ART.1 - Oggetto dell'incarico

Pag. 2 di 22



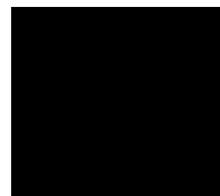
1.1 L'Amministrazione Comunale rappresentata dall'ing./arch./dott. urb.

.....- Dirigente presso l'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, conferisce allo/a Società o Studio, di seguito denominato/a affidatario, rappresentato/a da che, nella sua qualità di rappresentante legale, con domicilio, anche fiscale, in via n., C.F. e P.I., accetta l'incarico di cui in oggetto;

1.2. L'Affidatario si impegna, nello svolgimento dell'incarico al rispetto delle disposizioni del d.lgs. 31/03/2023 n. 36 e s.m.i. e dei relativi allegati, con particolare riferimento agli Allegati, nonché di quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., attuando un costante aggiornamento alle ulteriori normative e prescrizioni che dovessero intervenire nel corso dei lavori, e ne assume le relative responsabilità.

1.3. L'Affidatario dovrà svolgere il servizio di accatastamento in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore in materia di Governance del PNRR, di cui al D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in data 30 luglio 2021 nella legge n. 108 del 29 luglio 2021, ed a quanto stabilito dall'art. 6 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022 relativamente al principio di non arrecare un danno significativo DNSH "Do no significant harm", applicando i conseguenti metodi gestionali ed operativi che devono trovare applicazione nella progettazione e nella realizzazione dell'opera.

In particolare l'appaltatore si impegna a contribuire con la propria attività al rispetto delle prescrizioni imposte dalla scheda n. 5 della



"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 così come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del MEF e vincolante per l'affidatario dell'esecuzione dei lavori.

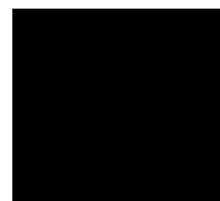
1.4. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della prestazione e/o redazione di modifiche connesse in fase di esecuzione con l'adozione di perizie di variante, tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l'Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa.

In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo.

1.5. L'Affidatario è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.

ART. 2 - Prestazioni professionali

2.1. L'incarico deve essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile Unico del Progetto, nonché in base alle informazioni assunte presso altri Assessorati comunali, Enti ed



Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia ed in particolare:

- 1) Enti gestori di sottoservizi;
- 2) Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;

105 3) ed altri se necessari.

2.2. In particolare l'incarico comprende le seguenti prestazioni:

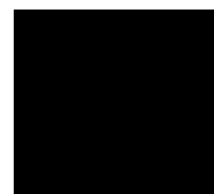
- Rilievo strumentale fabbricato e Punti Fiduciali;
- Rilievo - Assistenza al professionista;
- Aggiornamento delle schede monografiche per punti fiduciali;
- 110 - Redazione di tipo mappale per demolizione e ricostruzione;
- Pratica DOCFA per accatastamento nuova costruzione, comprensivo di impianti tecnologici.

ART. 3 - Elaborati: forma, consegna e modalità

3.1. L'Affidatario si impegna a consegnare gli elaborati relativi
115 all'incarico ricevuto, come di seguito indicato:

3.1.1. Disegni:

- *Generale:* qualora sia necessario l'uso del colore, dovrà essere usata una tecnica che permetta la lettura inequivocabilmente corretta del documento sia esso testo, grafico, o disegno, anche quando questo
120 venga riprodotto in bianco e nero.
- *Formato:* I formati ammessi sono A3 A2 A1 A0; i disegni che in fase di stampa dovessero superare le dimensioni del formato massimo (A0) dovranno essere tagliati ed inseriti nel formato con fascia di sovrapposizione dove viene praticato il taglio cartografico.
- 125 • *Intestazione disegno:* I campi Area, Progetto, Indirizzo, Tavola, Scala,



Data, Municipalità.

I campi: Codici ed Area della testata dovranno essere compilati in base alle indicazioni fornite dal R.U.P.

- *Formato digitale:* Il disegno vettoriale dovrà essere salvato in formato

130 DWG almeno per Autocad LT 2023, ed ogni file dovrà essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp e scala di plottaggio plt e tutte quelle indicazioni necessarie ad una corretta stampa dell'elaborato. Il disegno raster, le fotografie, etc. dovranno essere salvati in uno dei seguenti formati: tif 4, gif, jpeg, PDF o altri formati da concordare.

135 I disegni prodotti su files in PDF dovranno essere dotati di firma digitale. I documenti dovranno essere forniti e salvati in formato compatibile con software liberi (quali Libre Office) e per Windows con estensione .doc

- gli elaborati dovranno comunque essere redatti secondo le
- 140 caratteristiche del sistema DOCFA.

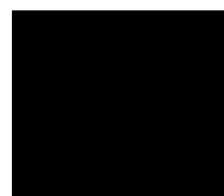
3.1.2. Interscambio con Ufficio Patrimonio del Comune di Venezia:

- Tutta la documentazione, oltre ad essere consegnata al Settore Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche, dovrà essere concordata con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Venezia prima
- 145 dell'inserimento dei dati catastali aggiornati.

3.1.3. File elenco elaborati:

Dovrà esserci il file denominato "elenco elaborati" contenente l'elenco di ogni elaborato fornito da riportare per esteso che dovrà corrispondere esattamente alla denominazione del documento /tavola grafica.

150 ART. 4 Durata del contratto e tempi di esecuzione



L'incarico ha durata dalla sottoscrizione del presente contratto ovvero dall'emissione del verbale di avvio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del Contratto fino alla presentazione della documentazione di cui all'art. 3.1, che deve essere consegnata al
 155 Comune di Venezia, previa verifica del RUP, entro 40 (quaranta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 *bis* Subappalto

4bis.1. Fermo restando il divieto di cessione integrale del contratto, è consentito, previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, il
 160 subappalto di parte delle prestazioni affidate, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

4bis.1. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2.2.2.

165 - ...

- ...

in ragione dell'esigenza di rafforzare, stante la fiduciarità e la complessità delle prestazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere, garantendo, al contempo, una più intensa tutela delle
 170 condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

4bis.2. Il subappalto può riguardare esclusivamente le seguenti prestazioni, come da dichiarazione rilasciata dall'Affidatario in sede di offerta ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c):

175 _____.



4bis.3 I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'allegato I.1 del D.Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

4bis.4 L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione del subappaltatore, secondo le modalità specificate dall'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

4bis.5. Il subappalto lascia impregiudicati, per l'aggiudicatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione comunale. Resta salvo quanto previsto dall'art. 119, co. 11 del D.Lgs. n. 36/2023.

4bis.6. Il subappaltatore risponde in solido con l'Affidatario della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico, garantendo il rispetto dei medesimi standard qualitativi previsti dal contratto principale.

4bis.7. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare nonché della natura fiduciaria delle medesime, non è consentito l'ulteriore subappalto delle prestazioni delle quali, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d. subappalto a cascata).



4.bis.8. L'Affidatario, previa comunicazione alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, potrà stipulare sub-contratti diversi dal subappalto ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, sotto la propria personale responsabilità, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

4bis.9. Il sub-contratto dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al precedente comma.

4bis.10. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i. In applicazione di quanto prescritto dalla misura C_65 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, l'appaltatore è obbligato a presentare, prima di ogni pagamento, le fatture quietanzate da parte del subappaltatore. In caso di mancato adempimento, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento all'appaltatore. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente "PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, qualora non si proceda al pagamento diretto, trova applicazione quanto prescritto all'art. 7.8 del presente contratto.

ART. 5 Determinazione dei corrispettivi e modalità di pagamento

5.1. I corrispettivi per l'adempimento di quanto sopra indicato, comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico, sono determinati con riferimento al d.m. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello



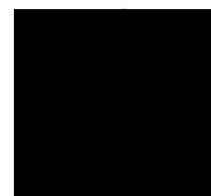
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come richiamato dall'art. 1 dell'Allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023.

5.2. Per le spese e gli oneri accessori è computata una somma (IVA ed oneri previdenziali esclusi), pari al% del compenso secondo quanto previsto dall'art. 5 del medesimo D. M.

5.3. I corrispettivi complessivi (compensi, spese ed oneri accessori inclusi), al netto della riduzione del%, sono quantificati in via presuntiva in €,.00.= (IVA ed oneri previdenziali esclusi), giusta offerta in data, pervenuta ilprot. n., parte integrante del presente contratto", così suddivisi:

- € per Rilievo strumentale fabbricato e Punti Fiduciali;
- € per Assistenza al professionista;
- € per Aggiornamento delle schede monografiche per punti fiduciali;
- € per Redazione di tipo mappale per demolizione e ricostruzione;
- € Pratica DOCFA per accatastamento nuova costruzione, comprensivo di impianti tecnologici.

5.4. Al termine delle attività oggetto del servizio, con consegna della documentazione di cui all'art. 3.1 del presente contratto, completo in tutte le sue parti, si darà corso al pagamento dei corrispettivi dovuti mediante disposizione di pagamento del Dirigente competente, entro giorni 30 (trenta) dalla successiva presentazione di parcella tramite fattura elettronica debitamente liquidata dall'Area Lavori Pubblici



Mobilità e Trasporti – Settore Opere di urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche.

5.5. La somma relativa alle spese ed agli oneri accessori è pagata con le stesse modalità fissate per la corresponsione dei corrispettivi sopra indicate.

5.6. Il pagamento dei subappaltatori autorizzati all'esecuzione di parte delle prestazioni di cui al presente contratto, salva l'ipotesi di pagamento diretto di cui all'art. 119 comma 11 del Codice, avverrà ad opera dell'Affidata

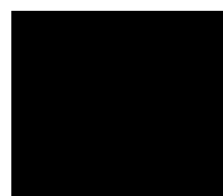
ART. 6 – Ritardi, inadempimenti e penali

6.1. Fase di progettazione: qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre i termini sopra stabiliti, per cause imputabili all'Affidatario, sarà applicata una penale pari al 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse i giorni 20 (venti), l'Amministrazione senza obbligo di costituzione in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà risolvere il contratto, senza che l'Affidatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per compensi che spese e oneri accessori, salvo il corrispettivo dovuto per la prestazione parziale che risulti effettivamente utilizzabile.

6.2. L'importo delle penali applicate ai sensi del comma 6.1 non potrà complessivamente superare il 10% dell'importo contrattuale..

6.3. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29



luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

6.4. L'importo delle penali applicate al comma 6.3 non potrà complessivamente superare il 20% dell'importo contrattua

**ART. 6 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto
vincoli DNSH**

6 bis.1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad assunzione di personale per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota pari ad almeno il 30% di dette assunzioni all'occupazione giovanile e a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

6 bis.2. L'Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)*", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative del PNNR.

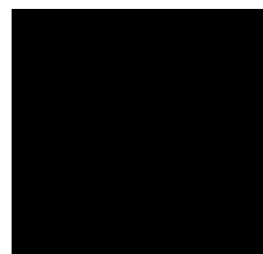
ART. 7- Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari



7.1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

7.2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti per tale inadempimento.

7.3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i



subappaltatori anche con i subcontraenti.

325 **7.4.** L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
330 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

7.5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
335 dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

7.6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
340 dovrà essere intestata e indirizzata a Comune di Venezia, San Marco
4136 - 30124 Codice Fiscale 00339370272 – P.IVA 00339370272 –
Codice univoco di riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve
essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n.
66/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il
345 concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura

elettronica i codici CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto;
l'omessa indicazione dei predetti codici/del predetto codice comporta
l'impossibilità per la stazione appaltante di procedere al pagamento della
fattura. Per i contratti ricadenti nel PNRR la fattura elettronica dovrà
350 riportare altre informazioni che verranno fornite dal RUP prima
dell'emissione della stessa.

7.7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
355 controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

7.8. In attuazione di quanto prescritto dalla misura C_68 del vigente
"PIAO – Allegati alla sottosezione 3.3 Rischi corruttivi e trasparenza" del
Comune di Venezia, al fine di monitorare e controllare i movimenti
360 finanziari operati nell'ambito della filiera degli operatori economici
coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è obbligato a fornire
alla Stazione appaltante, ove non si proceda al pagamento diretto, le
fatture e le copie dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori
dal conto dedicato comunicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP
365 dell'appalto. L'appaltatore è altresì tenuto a fornire, prima del
pagamento del saldo finale, alla Stazione appaltante le dichiarazioni
sostitutive rilasciate, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i., da parte



di ogni ulteriore soggetto della filiera attestante la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità, così da consentire – mediante controlli a campione – la verifica della tracciabilità dei pagamenti intersorsi all'interno di tutta la filiera degli operatori economici; l'effettuazione dei predetti controlli a campione avviene previa richiesta all'appaltatore e l'obbligatoria esibizione della documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

ART. 8 – Adempimenti in materia di antimafia – Protocollo di legalità

8.1. Si prende atto che in relazione all'Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 e s.m

8.2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

8.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli art. 91 e 94 del d.lgs. 06.09.2011 n.159 e s.m.i..

8.4. In tal caso sarà applicata a carico dell'Affidatario una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del

contratto, salvo il maggior danno.

8.5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
395 appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8.6. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e
400 nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

8.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
405 stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente
410 contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

8.8. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa,
415 di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

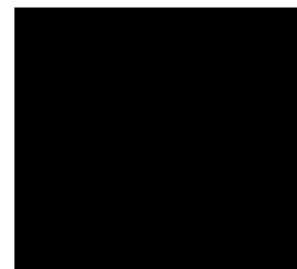
8.9. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

8.10. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

8.12 L'autorizzazione al distacco, nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di personale in posizione di distacco, è subordinato alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 a carico della società distaccante.

ART. 9 - Riserva di recesso

9.1. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenesse comunque, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore seguito allo sviluppo dell'incarico, avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, senza possibilità di opposizione e reclamo da parte dell'Affidatario.



ART. 10 - Proprietà degli elaborati e diritti d'autore

10.1. Gli elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

10.2. Sono fatti salvi conformemente alle norme vigenti i diritti d'autore a tutela della proprietà intellettuale.

ART. 11 - Diritto di pubblicazione

11.1. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto alla pubblicazione degli elaborati d'indagine e di progetto presentati dall'Affidatario. Del medesimo diritto potrà avvalersi anche l'Affidatario.

ART. 12 - Adempimenti assicurativi

12.1. L'Affidatario è assicurato mediante polizza professionale di responsabilità civile n. data ultimo rinnovo in data, rilasciata dalla Società - Agenzia diViale- codice subagenzia, con un massimale di €=.

ART.13 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

13.1. L'Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, approvato con d.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i., e dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018 e da ultimo modificato con d.G.C. n. 78 del 13/04/2023.

13.2. A tal fine, si dà atto che l'Amministrazione Comunale ha

trasmesso all'Affidatario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e s.m.i., copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
470 piena conoscenza. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

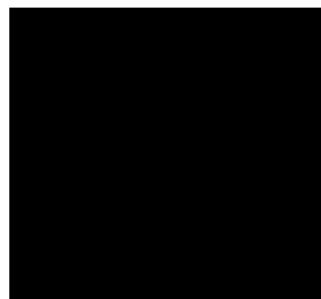
13.3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto.

475 **13.4.** L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidatario il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate ovvero risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il
480 risarcimento dei danni.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli
485 adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni
490 in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5



del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel
Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei
495 dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso ac-
cidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-
siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, trat-
ta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione eco-
500 nomica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza
imposti dalla normativa di riferimento.

ART. 15 Risoluzione contratto

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge e a quanto
505 previsto al precedente art. 6, 8, 9, 13 e 16, la stazione appaltante ha fa-
coltà di risolvere il presente contratto nel caso di perdita, da parte
dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali liquidazione
giudiziale o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la
510 violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del d. lgs.
30.3.2001, n. 165.

La risoluzione avviene mediante comunicazione via posta elettronica
certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la
PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

515 **15.2.** L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputa-
bili.

ART. 16 - Definizione delle controversie

16.1. In caso di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

ART. 17 – Spese

17.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Affidatario.

17.2. Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.86, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre

L'Affidatario

Il Dirigente

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto, lo/a Società o Studio , rappresentata da..... nella sua qualità di rappresentante legale dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 13, 15, 16 del presente contratto.

Firma

